



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2021)**

Data 25-06-2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **09:30** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 27/2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 9 in data 25/11/2020, mediante utilizzo della piattaforma Cisco Webex. La pubblicità della seduta è assicurata tramite la diretta streaming. Alla convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capula Antonio Maria	P	Carboni Marco Salvatore	P
Sini Valeria	P	Lepori Marzia	P
Murroni Gianluca	P	Loriga Emanuela	P
Lorenzoni Grazia	P	Cuccureddu Angelo Francesco	P
Posadino Raffaella	P	Tirotto Maria Lucia	P
Capula Antonello	P	Suzzarellu Giovanni Antonio	A
Fiori Roberto	P	Pinna Giovanni	A
Lorenzoni Angelo	P	Frassetto Maria Speranza	P
Corso Giuseppe	P		

Presenti	15	Assenti	2
-----------------	-----------	----------------	----------

Sotto la presidenza del Sindaco **Capula Antonio Maria**;

partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lett.a del D.lgs 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale **Anna Maria Giulia Pireddu**.

La seduta è Pubblica.

Parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

Illustra l'argomento l'assessora al bilancio Posadino.

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTELSARDO

che L'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei *“rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”*;

che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche *“i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies”* del D.Lgs. 152/2006;

che con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato “L quinqies” del D.Lgs. 152/2006;

che nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di *“Telefisco 2021”*, osservando che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

che secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di *“rifiuti urbani”* a livello comunitario, stabilendo che essa include:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

che le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Tua (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, che interviene, tra l'altro, sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;

che, in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrano tra i rifiuti urbani *«i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies»* e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;

che l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;

che l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i “rifiuti speciali” i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;

che al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;

che per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;

che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, e del vigente regolamento in materia di TARI si formano esclusivamente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;

che, tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Rilevato

che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*;

che l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.

che comunque, il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

che la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

che l'art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, in relazione alla facoltà concessa dal corrente anno alle utenze non domestiche di scegliere di avviare i propri rifiuti al recupero, ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che tale scelta debba essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTELSARDO

che solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che ai sensi del sopra richiamato art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

che le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ed anche nel caso in cui il comune abbia già provveduto all'approvazione del proprio bilancio di previsione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il Piano Economico e Finanziario per l'anno 2021;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire per l'anno 2021 le tariffe TARI in base a quanto indicato nell'allegato 1) facente parte sostanziale e integrante del presente atto;

Considerato che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2021 sia riscosso in numero di 4 rate con scadenza:

- prima rata 30/09/2021
- seconda rata 31/10/2021
- terza rata 30/11/2021
- quarta rata 31/01/2022

- rata unica 30/11/2021

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Il sindaco esprime sul punto il proprio personale apprezzamento per il grosso lavoro fatto dall'assessora al bilancio e dagli uffici comunali competenti.

Il consigliere **Corso** si associa al Presidente sottolineando che la scontistica TARI era un impegno assunto solo qualche consiglio fa, come misura che avrebbe intercettato le esigenze e le richieste di aiuto provenienti dagli operatori danneggiati dalle chiusure imposte dal COVID-19. Circa l'abbandono dell'aula da parte dei due gruppi consiliari commenta che tale decisione si traduce, di fatto, nella mancata rappresentanza di quella parte di elettorato che sostiene i gruppi. Sottolinea, invece, come la Presidente della commissione consiliare n. 1, Grazia Lorenzoni non sia più espressione della maggioranza e, pertanto, è doveroso che si dimetta così come gli è stato chiesto dai componenti espressione della maggioranza. *Abbandonare l'aula è negare il contributo alla seduta.*

Con votazione favorevole di n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **confermare** per l'anno 2021 i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione
3. di **approvare** per l'anno 2021 le Categorie tariffarie e di determinare le Tariffe componente TARI così come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (All. 1);
4. di **approvare** le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
 - prima rata 30/09/2021
 - seconda rata 31/10/2021
 - terza rata 30/11/2021

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 25-06-2021 COMUNE DI CASTELSARDO

• quarta rata 31/01/2022

• rata unica 30/11/2021

5. di **prevedere**, limitatamente all'anno d'imposta 2021 le seguenti agevolazioni COVID:

- a) Agevolazione del **35%** per le attività facenti parte delle categorie 2.7 (Uso non domestico-Alberghi con ristorante), 2.8 (Uso non domestico-Alberghi senza ristorante) e 2.24 (Uso non domestico-Bar, caffè, pasticceria) che nell'anno 2020 non hanno beneficiato dell'agevolazione COVID prevista dal regolamento in vigore per il medesimo anno;
- b) Agevolazione del **100%** per i locali destinati allo svolgimento delle attività di palestra, discoteca e sala giochi;
- c) Agevolazioni per tutte le utenze non domestiche non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), nella seguente misura:

Tariffa	%
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	5%
2.3-Usò non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	5%
2.4-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	5%
2.6-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	5%
2.7-Usò non domestico-Alberghi con ristorante	20%
2.8-Usò non domestico-Alberghi senza ristorante	20%
2.9-Usò non domestico-Case di cura e riposo	5%
2.11-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	5%
2.12-Usò non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	5%
2.13-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartole	20%
2.14-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5%
2.15-Usò non domestico-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut	20%
2.17-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	5%
2.18-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id	5%
2.19-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5%
2.22-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	20%
2.24-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	20%
2.25-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	5%
2.27-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta	5%

6. di **incaricare** gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 28-06-2021 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Anna Maria Giulia Pireddu
È stata comunicata, con lettera n. 10100 in data 28-06-2021 ai capigruppo consiliari	F.to Anna Maria Giulia Pireddu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo, li 28-06-2021

Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu

COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari

***ALLEGATO
TARIFFE E COEFFICIENTI
TARI 2021***

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>	
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE	0,81		0,80	0,582353	57,635650	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI	0,94		1,60	0,675817	115,271301	
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI	1,02		2,05	0,733334	147,691354	
1 .4	USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI	1,09		2,60	0,783661	187,315864	
1 .5	USO DOMESTICO-5 OCCUPANTI	1,10		3,25	0,790850	234,144830	
1 .6	USO DOMESTICO-6 O PIU' OCCUPANTI	1,06		3,75	0,762092	270,167112	
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,86		1,74	0,623334	125,537651	
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,86		1,74	0,623334	125,537651	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,79		1,36	0,574445	97,980606	
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,86		1,74	0,623334	125,537651	
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,68		0,14	0,495000	10,568937	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,79		0,29	0,574445	21,137874	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,79		0,82	0,574445	59,559240	
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,68		0,68	0,495000	48,990303	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,79		1,36	0,574445	97,980606	
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,86		1,74	0,623334	125,537651	
1 .4	USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,92		2,21	0,666111	159,218484	
1 .5	USO DOMESTICO-5 OCCUPANTI-ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE O STAGIONA	0,93		2,76	0,672223	199,023105	
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ATTIVITA' AD	0,65		1,12	0,473072	80,689910	

Tariffe Tari

	USO STAGIONALE-AGEVOLAZIONE						
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-ABITAZIONI OCCUPATE AIRE PER PIU DI SEI M		0,68		0,68	0,495000	48,990303
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ABITAZIONI OCCUPATE AIRE PER PIU DI SEI M		0,79		1,36	0,574445	97,980606
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ABITAZIONI OCCUPATE AIRE PER PIU DI SEI M		0,86		1,74	0,623334	125,537651
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,32		0,32	0,232941	23,054260
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,37		0,64	0,270327	46,108520
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,40		0,82	0,293333	59,076541
1 .4	USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,43		1,04	0,313464	74,926345
1 .5	USO DOMESTICO-5 OCCUPANTI-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,44		1,30	0,316340	93,657932
1 .3	USO DOMESTICO-3 OCCUPANTI-ZONE DEL TERRITORIO SENZA SERVIZIO-AGEVOL		0,25		0,51	0,183333	36,922838
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-ABITAZI		0,79		1,60	0,574445	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-ZONE DE		0,37		1,60	0,270327	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-ZONE DE		0,43		2,60	0,313464	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-AGEVOLA		0,81		0,80	0,582353	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-AGEVOLA		0,94		1,60	0,675817	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-4 OCCUPANTI-RIDUZIONE VARIABILE POSSESSO 100%-AGEVOLA		1,09		2,60	0,783661	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-1 OCCUPANTE-RIDUZIONE AIRE PENSIONATI 67%-AGEVOLAZION		0,26		0,26	0,192176	19,019764
1 .2	USO DOMESTICO-2 OCCUPANTI-RIDUZIONE AIRE PENSIONATI 67%-AGEVOLAZION		0,31		0,52	0,223019	38,039529

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	0,00	0,84	7,31	0,728128	1,466445
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	703,00	0,59	5,21	0,511423	1,045168
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI	0,00	0,99	8,77	0,858151	1,759333
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,00	0,75	6,65	0,650114	1,334044
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE	15.779,00	1,87	16,54	1,620952	3,318058
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3.138,00	1,44	12,68	1,248220	2,543711
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	2.295,00	1,46	12,86	1,265556	2,579820
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.583,00	1,56	13,73	1,352238	2,754350
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.370,00	1,04	9,15	0,901492	1,835564
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLE	0,00	1,50	13,19	1,300229	2,646021
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	717,00	1,50	17,52	1,300229	3,514654
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT	360,00	1,20	10,57	1,040183	2,120428
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,	3.653,00	1,50	13,21	1,300229	2,650033
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID	759,00	1,38	12,13	1,196211	2,433376
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1.653,00	1,38	12,10	1,196211	2,427358
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	0,00	1,70	14,97	1,473593	3,003104
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	124,00	1,92	16,90	1,664293	3,390277
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	5.280,00	1,56	17,60	1,352238	3,530703

Tariffe Tari

2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA	5.311,00	2,21	19,47	1,915671	3,905840
2 .30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,00	1,91	16,80	1,655625	3,370217
2 .31	BED AND BREAKFAST	0,00	1,25	8,22	1,083524	1,648999
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE- ATTIVITA' AD USO STAGIONALE	7.756,00	1,30	11,57	1,134666	2,322641
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE- ATTIVITA' AD USO STAGIONALE	1.148,00	1,00	8,87	0,873754	1,780598
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO-ATTIVITA' AD USO STAGIONALE	1.600,00	1,02	9,00	0,885889	1,805874
2 .11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-ATTIVITA' AD USO STAGIONALE	45,00	1,09	9,61	0,946567	1,928045
2 .1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D- ATTIVITA' AD USO	60,00	0,58	5,11	0,509689	1,026511
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE- ATTIVITA' AD USO STAGIONALE- AGEVOLAZIONE CO	500,00	1,30	11,57	1,134666	2,322641
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLE- ATTIVITA' AD USO	70,00	1,05	9,23	0,910160	1,852215
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB-ATTIVITA' AD USO STAG	894,00	1,19	10,47	1,031515	2,102172
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA- ATTIVITA' AD USO STAGIONALE- AGEVOLAZIONE C	284,00	1,34	11,83	1,165005	2,373194
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- ZONE DEL TERRITO	125,00	0,23	2,08	0,204569	0,418067
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- RIDUZIONE VARIAB	128,00	0,59	2,60	0,511423	0,522584
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE- RIDUZIONE SUPERFICIE 30% RIFIUTI SPECIALI	2.482,20	1,87	16,54	1,620952	3,318058
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE SUPERFIC	31,50	1,04	9,15	0,901492	1,835564
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLE- RIDUZIONE SUPERF	156,10	1,50	13,19	1,300229	2,646021
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO-RIDUZIONE SUPERFICIE 30% RIFIU	1.283,10	1,38	12,10	1,196211	2,427358
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA-RIDUZIONE	133,70	2,21	19,47	1,915671	3,905840

Tariffe Tari

	SUPERF					
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- RIDUZIONE SUPERF	64,40	0,59	5,21	0,511423	1,045168
2 .7	ALBERGHI CON RISTORANTE- RIDUZIONE SUPERFICIE 30% RIFIUTI SPECIALI-A	25,90	1,87	16,54	1,620952	3,318058
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE SUPERFIC	35,70	1,04	9,15	0,901492	1,835564
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID- RIDUZIONE SUPERF	216,30	1,38	12,13	1,196211	2,433376
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA- RIDUZIONE SUPERFICIE 30% AREE SCOPERTE-ATT	35,00	1,34	11,83	1,165005	2,373194
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT- RIDUZIONE SUPERF	559,30	1,20	10,57	1,040183	2,120428
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB- RIDUZIONE SUPERFICIE	56,00	1,70	14,97	1,473593	3,003104
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA- RIDUZIONE SUPERFICIE 30% AREE SCOPERTE-AGE	287,00	1,92	16,90	1,664293	3,390277
2 .30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB- RIDUZIONE SUPERFICIE 30% AREE SCOPERTE-AGEVO	301,00	1,91	16,80	1,655625	3,370217
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- RIDUZIONE VARIAB	1.260,00	0,59	5,21	0,511423	0,000000
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F- RIDUZIONE VARIAB	1.186,00	1,56	17,60	1,352238	0,000000
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F- RIDUZIONE VARIAB	81,00	1,56	17,60	1,352238	0,000000